

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA CAMPANIA**  
**NAPOLI**

**PRIMA SEZIONE**

**Registro Sentenze: 6712 /2004**

**Registro Generale: 3177/2004**

nelle persone dei Signori:

**GIANCARLO CORAGGIO** Presidente  
**LUIGI DOMENICO NAPPI** Cons.  
**PAOLO CARPENTIERI** Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 26, comma 4, l. 1034/1971

nella Camera di Consiglio del **07 Aprile 2004**

Sul ricorso 3177/2004 proposto da:

*ALLOCCA GENESIO*

rappresentato e difeso da:

*VITALE DOMENICO*

con domicilio eletto in NAPOLI

*VIA DEI MILLE, 13*

*presso*

*VITALE DOMENICO*

**contro**

*COMUNE DI S.ANASTASIA*

rappresentato e difeso da:

*COLANTUONI ANTONIETTA*

*con domicilio eletto in NAPOLI*

*VIA A. VILLARI N.44*

*presso la sua sede*

*e nei confronti di*

*DI PERNA GIOVANNI*

*- non costituito -*

**per l'annullamento, previa sospensione**

della delibera del consiglio comunale di Sant'Anastasia del 19 dicembre 2003 n. 77,  
con la quale è stata disposta la nomina del Difensore civico comunale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

udito il relatore cons. Paolo Carpentieri  
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

**PREMESSO** che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, comma 4, della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché il contraddittorio risulta ritualmente costituito, la causa appare matura per la decisione e le parti, sentite sul punto, nulla hanno obiettato;

**CONSIDERATO** che il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 68 dello statuto comunale che richiede i requisiti dell'indipendenza e della competenza giuridico-amministrativa dei candidati alla nomina nel ruolo di difensore civico comunale;

**CONSIDERATO** che il *curriculum* del controinteressato, nominato difensore civico, dott. Di Perna Giovanni, indica, oltre al titolo di laurea in giurisprudenza, quali elementi utili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti e delle caratteristiche volute dallo statuto, l'esperienza professionale maturata come "*collaboratore dell'assessore alle Risorse Economiche e Finanziarie del Comune di Pomigliano d'Arco*", nonché l'esercizio dell'attività professionale "*in materia amministrativa e civile in particolar modo nel ramo del diritto di famiglia, esperienze in materia penale limitatamente alla redazione di atti di querela e di denuncia di reati minori*", nonché, infine, la collaborazione con uno studio legale napoletano;

**RITENUTO** che la predetta esperienza professionale si presenti oggettivamente inadeguata – almeno per come assai sinteticamente esposta nel *curriculum* allegato alla domanda - al fine di dimostrare quella "*competenza giuridico-amministrativa*" richiesta dallo statuto, che non può essere costituita dalla mera pratica legale e dalla generica "collaborazione" presso uno studio legale, in mancanza peraltro di indicazioni sulla data di inizio di tale attività forense, sull'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale, sulla durata complessiva dell'esperienza maturata;

**RILEVATO** inoltre che, in punto di fatto, non risulta smentita in atti la tesi di parte ricorrente secondo la quale il dott. Di Perna, controinteressato nominato difensore civico, avrebbe rivestito, fino alla vigilia della nomina, l'incarico di segretario della locale sezione di un partito politico;

**RITENUTO** che tale circostanza di fatto renda altresì oggettivamente discutibile la sussistenza dell'ulteriore requisito della "indipendenza" voluto dallo statuto, in linea con le evidenti esigenze di imparzialità della persona fisica chiamata a rivestire il ruolo di difensore civico, il cui tratto caratterizzante deve individuarsi nella garanzia di indipendenza rispetto al dibattito politico relativo all'indirizzo politico-gestionale dell'amministrazione comunale;

**RITENUTO**, pertanto, che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

**RITENUTO** che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese processuali;

**P.Q.M.**

**N.R.G. 3177/2004**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I<sup>^</sup>, visti ed applicati gli articoli 23 *bis*, 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera del consiglio comunale di Sant'Anastasia n. 77 del 19 dicembre 2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004.

Il Presidente

Il Relatore